Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 14 aprile 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 9 aprile 1982, n. **157.**

Stanziamenti a favore del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, per l'attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad ulteriori stanziamenti a favore del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

In dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione, nell'anno 1981, degli interventi di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, è assegnata, al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, la ulteriore somma di lire 29 miliardi.

Art. 2.

Per far fronte, nell'anno 1982, agli interventi di cui al precedente articolo 1, è assegnata al Fondo medesimo la somma di lire 100 miliardi.

Le ulteriori somme occorrenti negli anni successivi, per gli interventi stessi, saranno annualmente assegnate al Fondo con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Art. 3.

In relazione ai maggiori oneri connessi all'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, è assegnata, al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, la somma di lire 10.300 milioni.

Art. 4.

All'onere complessivo di lire 139.300 milioni, derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno 1982, si farà fronte mediante prelevamento dalle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 51.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1982
Atti di Governo, registro n. 38, *foglio n.* 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Aquileia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il proprio decreto 21 luglio 1975 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini « Aquileia » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata in data 28 aprile 1978 dal consorzio tutela vini DOC « Aquileia » di Udine, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini di cui sopra;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 4 marzo 1980;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esigenze tecniche e logistiche nonché alla situazione tradizionale dei vini in discorso di accogliere la domanda sopra citata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Aquileia », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1975 è sostituito per intero con il testo di cui appresso:

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER I VINI « AQUILEIA »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Aquileia » è riservata ai vini che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione « Aquileia » seguita dalla specificazione « Rosato » è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Merlot dal 70 all'80%;

Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Refosco nostrano e Refosco dal peduncolo rosso da soli o congiuntamente dal 20 al 30%.

La denominazione « Aquileia » con le seguenti specificazioni:

Merlot;
Cabernet;
Cabernet franc;
Cabernet sauvignon;
Refosco dal penducolo rosso;
Tocai friulano;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Riesling renano;
Sauvignon;
Traminer aromatico;
Verduzzo friulano,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti, nell'ambito aziendale per almeno il 90% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei vitigni sopra indicati ed il Refosco nostrano purché a frutto di colore analogo e presenti nei vigneti in misura non superiore al 10%.

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in tutto il territorio comunale di: Bagnaria Arsa, Cervignano del Friuli, Aquileia, Fiumicello, Villa Vicentina, Ruda, Campolongo al Torre, Tapogliano, Aiello del Friuli, Visco, S. Vito al Torre ed in parte il territorio comunale di: S. Maria la Longa, Palmanova, Terzo di Aquileia, Chiopris-Viscone, Trivignano Udinese e Gonars.

Tale zona è così delimitata:

dalla foce del canale Anfora, il limite risale lungo questi per seguire poi all'Ansa, in prossimità di C. Trebano l'argine che in direzione nord-ovest passa ad est delle C.se Salmastro all'altezza delle quali supera il colletore e segue la strada verso est per breve tratto fino ad incrociare quella che in direzione nord porta alle C.se Baiana prosegue per tale strada fino ad incontrare il limite di confine di Terzo di Aquileia e lo segue verso nord-est fino ad incrociare quello di Cervignano del Friuli quindi prosegue lungo quest'ultimo verso nord costeggiando il F. Aussa prima ed il Canale Balduzzi poi fino ad incontrare il confine comunale di Bagnaria Arsa (loc. Tre Ponti) lungo il quale prosegue prima verso ovest e poi in direzione nord fino al P.te Della Portella, segue quindi la strada per Bagnaria Arsa attraversa il centro abitato e prosegue per quella che conduce ad Ontagnano fino ad « incontrare l'Autostrada Palmanova-Latisana ed a qui lungo la stessa fino ad incrociare la strada statale 252 » e quindi verso nord lungo la strada che costeggia ad ovest la ferrovia, raggiunge la strada statale 352 che segue verso nord attraversando i centri abitati di Mereto di Capitolo e S. Maria la Longa ed a S. Stefano Udinese prende la strada per Trivignano Udinese che raggiunge passando per Merlana e Meraloro.

A Trivignano Udinese segue la strada che verso est porta a F. Torre (Q. 45) e discende quindi verso sud lungo tale corso d'acqua sino ad incrociare il confine di provincia all'altezza di Nogaredo al Torre e quindi verso sud lungo il confine tra le province di Udine e Gorizia raggiunge prima la costa e poi procedendo verso ovest la foce del Canale Anfora chiudendo la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelli della zona e comunque tali da conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione nell'albo previsto all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati in terreni di natura prevalente sabbioso-argillosa, mentre sono da escludere quelli siti in terreni umidi o freschi, o di risorgiva.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Aquileia » non deve essere superiore, per ettaro di coltura specializzata, ai quintali 130 per Rosato, Merlot, Refosco dal penducolo rosso, Tocai friulano, Pinot grigio e Riesling renano, ai quintali 120 per Pinot bianco, Sauvignon, Verduzzo friulano e per i Cabernet; a quintali 100 il Traminer aromatico.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, a resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto alla specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve perché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per i vini bianchi e rossi, ed al 65% per i rosati.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini « Aquileia »: Pinot bianco, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Sauvignon, Verduzzo friulano e Traminer aromatico una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5 ed ai vini Rosato Merlot, Refosco dal peduncolo rosso, Tocai friulano, Pinot grigio e Riesling renano una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino « Aquileia rosato » deve attuarsi una spremitura soffice delle uve con un breve periodo di macerazione delle vinacce al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata « Aquileia » all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Merlot:

colore: rosso rubino;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, leggermente erbaceo caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 5%;
estratto secco netto minimo: 20%;

Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon:

colore: rosso rubino intenso;
odore: profumo erbaceo, gradevole, intenso;
sapore: caratteristico, gradevole, leggermente erbaceo più evidente nel Cabernet franc, vellutato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5%;
estratto secco netto minimo: 20%;

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso rubino violaceo intenso;
odore: vinoso;
sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10,5;
acidità totale minima: 5%;
estratto secco netto minimo: 20%;

Tocai friulano:

colore: paglierino, dorato, chiaro, tendente al citrin;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto armonico, con retrogusto aromatico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10,5;
acidità totale minima: 4,5%;
estratto secco netto minimo: 16%;

Pinot bianco:

colore: da giallo paglierino chiaro al giallo dorato;
odore: leggero profumo, caratteristico;
sapore: vellutato, caratteristico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11°;
acidità totale minima: 5 %;
estratto secco netto minimo: 16 %;

Pinot grigio:
colore: giallo dorato o ramato;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10,5;
acidità totale minima: 5%;
estratto secco netto minimo: 20%;

Riesling renano:
colore: giallo paglierino chiaro;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, leggermente acidulo armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10,5;
acidità totale minima: 5%;
estratto secco netto minimo: 19%;

Rosato:
colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
odore: leggermente vinoso; gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, pieno;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10,5;
acidità totale minima; 5%;
estratto secco netto minimo: 18%;

Sauvignon:
colore: giallo paglierino scarico;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11;
acidità totale minima: 4,5%;
estratto secco netto minimo: 17%;

Traminer:
colore: giallo paglierino intenso;
odore: con aroma specifico;
sapore: aromatico, pieno, robusto;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11;
acidità totale minima: 4,5%;
estratto secco netto minimo: 17%;

Verduzzo friulano:
colore: giallo dorato chiaro o giallo paglierino;
odore: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: asciutto di corpo, lievemente tannico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11;
acidità totale minima: 5%;
estratto secco netto minimo: 17%.

E' facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « extra », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e delle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Aquileia » di cui al presente disciplinare può figurare la indicazione dell'annata di produzione, purché veritiera e documentabile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BARTOLOMEI — MARCORA

Registrato alla Corte dei conti addì, 16 febbraio 1982
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 64

(1653)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 8 aprile 1982.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari del distretto della corte d'appello di Napoli.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del 26 febbraio 1982 con la quale il presidente della corte di appello di Napoli ha comunicato che alcuni uffici giudiziari di quel distretto non sono stati in grado di funzionare regolarmente a causa dell'astensione dal lavoro del personale addettovi nei giorni 18 e 19 marzo 1981;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Napoli a causa dell'astensione dal lavoro del personale giudiziario addetto, nei giorni 18 e 19 marzo 1981 e nelle sedi rispettivamente indicate:

corte di appello di Napoli;
sezione distaccata di corte d'appello di Salerno;
pretura di Avellino;
pretura di Benevento;
tribunale di Napoli;
pretura di Barra;
pretura di Castellammare di Stabia;
pretura di Marigliano;
pretura di S. Anastasia;
tribunale di S. Maria Capua Vetere;
pretura di Caserta;
pretura di Maddaloni;
pretura Pignataro Maggiore;
pretura Roccamonfina;
pretura S. Maria Capua Vetere;
pretura Teano;
pretura Trentola;
tribunale di Vallo della Lucania: solo il giorno 19 marzo 1981;
pretura di Agropoli: solo il giorno 19 marzo 1981;
tribunale per i minorenni di Napoli;
ufficio di sorveglianza di Avellino;
ufficio di sorveglianza di Campobasso,

i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari anzidetti o a mezzo del personale addettovi scadenti durante i rispettivi periodi o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1982

Il Ministro: DARIDA

(1911)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 febbraio 1982.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° ottobre 1981, a 24 mesi, emessi per lire 1.200 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto il proprio decreto n. 260404/66-AU-2, in data 16 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1981, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 271, emanato in forza della disposizione legislativa sopraindicata, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° ottobre 1981, a 24 mesi, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale 16 settembre 1981, con cui si è stabilito, fra l'altro, che alla Banca d'Italia viene affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 261204/66-AU-2 in data 23 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1981, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 70, con cui si è provveduto, a norma dell'articolo 7, comma 11, del ripetuto decreto 16 settembre 1981, ad accertare in nominali lire 1.200 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro emessi fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi con il decreto ministeriale n. 260404/66-AU-2 del 16 settembre 1981, meglio specificato nelle premesse, e successivamente sottoscritti fino all'importo di lire 1.200 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno, a partire dal 1° aprile 1982, mediante mandato di pagamento sulla Sezione di Tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia, Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 marzo ed il 26 settembre di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro — certificati di credito del Tesoro a cedola variabile — emissione 1° ottobre 1981 — rimborsabili il 1° ottobre 1983 — legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando lo eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1983, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente articolo 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 360.000.000, pari allo 0,03% sul valore nominale di lire 1.200 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 180.000.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° aprile 1982.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi; l'onere relativo all'anno 1982 è pari a L. 360.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1982
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 99

(1859)

DECRETO 20 marzo 1982.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Salerno, società cooperativa a responsabilità illimitata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Salerno, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Salerno, ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico, e 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa alla amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375/1936;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Salerno, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Salerno, sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del cennato testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(1861)

DECRETO 24 marzo 1982.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, ed in particolare l'art. 1 di detto decreto;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 23;

Visto lo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, con sede in Roma;

Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria dell'Istituto italiano di credito fondiario nella riunione del 15 dicembre 1981;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 4, primo comma, dello statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, con sede in Roma, in conformità del seguente testo: « Il capitale sociale è di lire trentamila milioni ed è diviso in 12.000.000 di azioni del valore nominale di lire duemilacinquecento ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(1860)

DECRETO 6 aprile 1982.

Misura della indennità integrativa speciale spettante al personale statale in quiescenza per il quadrimestre maggio-agosto 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Visto l'art. 23 della legge 30 marzo 1981, n. 119, il quale prevede che a decorrere dal 1° luglio 1981 le variazioni nella misura mensile dell'indennità integrativa speciale spettante ai titolari di pensione o assegno indicati nell'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono apportate quadrimestralmente con effetto dal 1° settembre, 1° gennaio e 1° maggio di ciascun anno;

Considerato che, ai sensi del medesimo articolo, per il 1° maggio 1982 e successivamente i punti di variazione del costo della vita vanno determinati confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il nono e il sesto mese con il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il tredicesimo e il decimo mese anteriori a quello da cui ha effetto l'aumento e che il valore unitario di ciascun punto è stato fissato per il personale in quiescenza in lire 1.910 mensili;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica protocollo n. 6071 in data 10 marzo 1982 dalla quale risulta che la differenza tra il valore medio dell'indice relativo al periodo agosto-novembre 1981 e quello relativo al periodo aprile-luglio 1981 comporta un aumento di 11 punti di contingenza;

Considerato che per gli 11 punti rilevati la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale statale in quiescenza deve essere maggiorata di L. 21.010 mensili;

Decreta:

Per il quadrimestre 1° maggio-31 agosto 1982 l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta al personale statale in quiescenza nella misura mensile di L. 389.344.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1982
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 392

(1897)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 26 febbraio 1982.

Attribuzione alla regione Liguria della somma di lire 5.527.468.034 per il secondo programma triennale ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, per l'anno finanziario 1982 (residui 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 149/80, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 779, d'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1982;

Visto l'art. 53 della legge n. 149/80, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi, per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, del 21 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 282, con il quale sono stati attribuiti alla regione Liguria i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo programma triennale 1978-80,

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 174, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Liguria la somma di L. 357.951.000, quale anticipo del 5%, relativamente al 1980, secondo programma triennale 1978-80;

Vista la dichiarazione n. 6263, del 4 febbraio 1982, resa dall'assessore competente della regione Liguria ai sensi dell'art 53, della legge n. 149/80, con la quale si chiede la somministrazione dell'importo di lire 5.527.468.034 per il 1980;

Considerato che la somma sopra richiesta trova copertura nei fondi ancora disponibili, relativi all'esercizio 1980;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 5.527.468.034 è impegnata a favore della regione Liguria per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1982 in conto residui di stanziamento 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1982
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 252

(1790)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 29 gennaio 1982, n. **158.**

Autorizzazione all'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani « Vittorio Emanuele II » di Ancona ad accettare una donazione.

N. 158. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani « Vittorio Emanuele II » di Ancona viene autorizzato ad accettare la donazione, consistente nella nuda proprietà di quattro fondi rustici siti in Ancona, frazione Passo Varano, censiti nel catasto terreni alla partita 7336, foglio 117, mappali da 1 a 66, e di una casa attigua ai suddetti fondi rustici censita al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 4152, foglio 17, mappale 19, il tutto del valore complessivo di L. 350.000.000, calcolato per la nuda proprietà, disposta dalla sig.ra Adria Fiori ved. Quattrini con atto a rogito dott. Giorgio Sabatini, notaio in Ancona, in data 6 marzo 1978, n. 105211 di repertorio, registrato ad Ancona in data 10 marzo 1978, al n. 1389.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1982
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 245

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 661/82 della commissione, dell'8 marzo 1982, riguardante l'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3059/78 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi.

Pubblicati nel n. L 82 *del* 29 *marzo* 1982

(75/C)

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 662/82 del Consiglio, del 22 marzo 1982, che istituisce misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità.

Regolamento (CEE) n. 663/82 del Consiglio, del 22 marzo 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 664/82 della commissione, del 23 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 665/82 della commissione, del 23 marzo 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 666/82 della commissione, del 23 marzo 1982, che modifica il regolamento (CEE) n, 2103/77 che stabilisce le modalità di applicazione relative all'acquisto degli organismi di intervento di zucchero ottenuto da barbabietole o da canne raccolte nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 667/82 della commissione, del 19 marzo 1982, che modifica taluni prezzi di vendita e che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2329/79.

Regolamento (CEE) n. 668/82 della commissione, del 23 marzo 1982, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 669/82 della commissione, del 23 marzo 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 603/82 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Pubblicati nel n. L 78 *del* 24 *marzo* 1982

(76/C)

Regolamento (CEE) n. 670/82 del Consiglio, del 22 marzo 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carote, della sottovoce ex 07.01 G II della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1982).

Regolamento (CEE) n. 671/82 del Consiglio, del 22 marzo 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di patate di primizia, della sottovoce 07.01 A II b) della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1982).

Regolamento (CEE) n. 672/82 della commissione, del 24 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 673/82 della commissione, del 24 marzo 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 674/82 della commissione, del 24 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili a riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 675/82 della commissione, del 24 marzo 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 676/82 della commissione, del 24 marzo 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione, per la trentaduesima gara parziale di zucchero greggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2235/81.

Regolamento (CEE) n. 677/82 della commissione, del 24 marzo 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione a l'esportazione di zucchero bianco per la trentaquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2041/81.

Regolamento (CEE) n. 678/82 della commissione, del 23 marzo 1982, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 679/82 della commissione, del 23 marzo 1982, che fissa le quantità di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, che possono essere importate a condizioni speciali per il secondo trimestre 1982.

Regolamento (CEE) n. 680/82 della commissione, del 23 marzo 1982, che fissa le quantità di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importate a condizioni speciali per il secondo trimestre 1982.

Regolamento (CEE) n. 681/82 della commissione, del 23 marzo 1982, che fissa, per il secondo trimestre 1982, il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali.

Regolamento (CEE) n. 682/82 della commissione, del 24 marzo 1982, che fissa, per la campagna 1981-82, il prezzo medio del mercato mondiale, il rendimento indicativo e l'importo della diminuzione d'aiuto pagabile in Grecia per i semi di lino.

Regolamento (CEE) n. 683/82 della commissione, del 24 marzo 1982, recante decisione di non dare seguito alla seconda gara parziale di zucchero bianco effettuata nell'ambito della gara permanente complementare prevista dal regolamento (CEE) numero 2042/81.

Regolamento (CEE) n. 684/82 della commissione, del 24 marzo 1982, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 685/82 della commissione, del 24 marzo 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 79 *del* 25 *marzo* 1982

(77/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 51/1979. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1978;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A*14/MOD.

CATEGORIA	Numero di registrazione	Prezzo
Polisilon - Midy	—	—
20 tavolette	11417/A	1.180
30 tavolette	11417/A	1.490
50 tavolette	11417/A	2.090

(1817)

Provvedimento n. 44/1981. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera del C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Viste le domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera CIPE ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento della aliquota di ricerca a livello prodotto;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49/1979, 50/1979, 1 e 3/1980, e 8, 13, 21, 23, 30/1981;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 26 luglio 1979;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 4 dicembre 1981;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 4 dicembre 1981;

Preso atto degli incrementi verificatisi nei fattori di costo riguardanti la mano d'opera e la remunerazione del capitale investito, di cui al parere espresso dalla commissione centrale prezzi;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi, nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla difficile situazione economica del Paese;

Delibera:

1) Il costo della manodopera e l'aliquota afferente la remunerazione del capitale investito, da considerare ai fini della determinazione e revisione dei prezzi delle specialità medicinali, sono aggiornati a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* come segue:

a) costo mano d'opera L. 10.500/ora;
b) remunerazione del capitale investito 16%.

Con pari decorrenza avranno complicazione i prezzi delle specialità medicinali compresi nell'allegato *A*. Tali prezzi sono comprensivi di IVA.

2) Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti, è consentita la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 44/1981 da sovrapporre — fino ad esaurimento delle scorte — alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originali.

Considerati infine i problemi organizzativi derivanti alla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi di un così elevato numero di confezioni, per un periodo di centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le specialità medicinali di cui all'allegato *A* al provvedimento n. 44/1981, possono essere cedute anche al prezzo antecedente.

3) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C*.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

4) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C* sono fissati come segue:

grossisti 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 9 dicembre 1981

Il Ministro-Presidente delegato
MARCORA

ALLEGATO *B2*

MODIFICHE DI SPECIALITÀ GIÀ REGISTRATE

	Numero di registrazione —	Prezzo —
Categorie		
Eureceptor - Zambon		
20 bust 200 mg	23573/B	9.540
30 bust 200 mg	23573/B	13.705
40 bust 200 mg	23573/B	17.755
50 bust 200 mg	23573/B	21.770
Polisilon - Midy		
20 tavolette	11417/A	1.615
30 tavolette	11417/A	2.080
50 tavolette	11417/A	2.980
Sanacid - Ion		
grat 20 bust 5 g	17050/B	3.285
grat 30 bust 5 g	17050/B	4.450
Tagamet - SKF		
30 bust 200 mg	23572/B	13.705
40 bust 200 mg	23572/B	17.755
50 bust 200 mg	23572/B	21.770
Serie		
Eureceptor - Zambon		
25 cpr 400 mg	23573/A1	19.925
50 cpr 400 mg	23573/A1	38.305
20 bust 400 mg	23573/B1	17.475
30 bust 400 mg	23573/B1	25.380
40 bust 400 mg	23573/B1	33.150
Gramcillina - Caber		
12 cps 500 mg	22367/1	2.865
Liserdol - Farm. Erba		
30 filmoidi 4 mg	21342/1	6.030
im 6 f 2 ml 4 mg	21342/A1	2.695
Retin-A - Cilag		
loz 0,1% 15 ml	23242/A1	1.660
Rhesuman Berna - Berna		
1 fl 1 ml 100 mcg	21975/1	9.510
Tagamet - SKF		
25 cpr 400 mg	23572/A1	19.925
50 cpr 400 mg	23572/A1	38.305
30 bust 400 mg	23572/B1	25.380
40 bust 400 mg	23572/B1	33.150
Vasonicit - Ibis		
50 cpr 400 mg	16926/1	3.620
NUOVE CONFEZIONI		
Chinidina Durules - Byk Gulden		
40 cpr	21734	6.925
Codetilina Houdè - Lirca		
20 gran 5 mg	6187	885
Disipal - Brocades		
30 conf 50 mg	13013	1.790
Imodium - Janssen		
30 cps 2 mg	23673	3.580
MODIFICHE DI COMPOSIZIONE		
Corgard - Squibb		
30 cpr 80 mg	24341	11.150
Ipolisa - Lisapharma		
35 cps	9486	1.830
Lassativo Fuca - Milanfarma		
30 conf	4941	1.650
50 conf	4941	2.060
Stenetron - RBS Pharma		
'50' bb 6 f liof + 6 f	21292	4.645
'50' bb 10 f liof + 10 f	21292	6.580
MODIFICA DI FORMA FARMACEUTICA		
Ampilisa - Lisapharma		
bb os gtt 10 ml	21647/A	830

ALLEGATO *B3*

NUOVE REGISTRAZIONI

	Numero di registrazione —	Prezzo —
Avocin - Cyanamid		
bb im 1 fl 1 g + 1 f solv	24469	6.115
im 1 fl 2 g + 1 f solv	24469/1	10.935
Dilandex - Poli		
30 conf	24552	6.805
Dobilene - Dompè		
30 conf 100 mg	24550	5.065
Miopat - Polifarma		
40 crr 0,1 mg	24526	2.290
10 f 2 ml	24526/A	3.130
gtt 15 ml	24526/B	2.915
Sudac - Bioresearch		
20 cpr 100 mg	24556	7.150
30 cpr 100 mg	24556	10.305
Trimopan - Farm. Erba		
20 cpr	24287	2.165

(1818)

Provvedimento n. 44/1981. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera del C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Viste le domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento della aliquota di ricerca a livello prodotto;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49/1979, 50/1979, 1 e 3/1980, e 8, 13, 21, 23, 30/1981;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 26 luglio 1979;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 4 dicembre 1981;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 4 dicembre 1981;

Preso atto degli incrementi verificatisi nei fattori di costo riguardanti la mano d'opera e la remunerazione del capitale investito, di cui al parere espresso dalla commissione centrale prezzi;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi, nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla difficile situazione economica del Paese;

Delibera:

1) Il costo della manodopera e l'aliquota afferente la remunerazione del capitale investito, da considerare ai fini della determinazione e revisione dei prezzi delle specialità medicinali, sono aggiornati a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* come segue:

a) costo mano d'opera L. 10.500/ora;
b) remunerazione del capitale investito 16%.

Con pari decorrenza avranno applicazione i prezzi delle specialità medicinali compresi nell'allegato *A*. Tali prezzi sono comprensivi di IVA.

2) Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti, è consentita la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 44/1981 da sovrapporre — fino ad esaurimento delle scorte — alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originali.

Considerati infine i problemi organizzativi derivanti alla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi di un così elevato numero di confezioni, per un periodo di centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le specialità medicinali di cui all'allegato *A* al provvedimento n. 44/1981, possono essere cedute anche al prezzo antecedente.

3) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C*.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

4) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C* sono fissati come segue:

grossisti 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 9 dicembre 1991

Il Ministro-Presidente delegato
MARCORA

ALLEGATO *C*

NUOVE REGISTRAZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Cibacalcin - Ciba Geigy		
im sc 5 f 0,5 mg + 5 f	24562	55.395
Clesidren complex Corvi		
elisir 200 ml	24595	9.285
40 cpr	24595/A	7.250
Eumovate - Glaxo		
pom 30 g	24603	5.005
ung 30 g	24603/A	5.005
Fendilar - SPA		
50 cpr 50 mg	24561	8.170
Fluixol - Ripari Gero		
20 cpr 15 mg	24559	3.595
20 cpr 30 mg	24559/1	5.975
scir 100 ml	24559/A	4.010
scir 200 ml	24559/A	6.810
os grat 20 bust 5 g	24559/B	5.055
os grat 30 bust 5 g	24559/B	6.855
iniett 10 f 2 ml	24559/C	3.735
Gastrurol - Gibipharma		
16 cpr 500 mg	24578	9.790
20 cpr 500 mg	24578	12.020
Ipacef - IPA		
1 fl pv 250 mg + 1 f solv	24588	2.995
1 fl pv 500 mg + 1 f solv	24588/1	4.905
1 fl pv 1 g + 1 f solv	24588/2	8.760
Levotensin - Simes		
14 cpr	24569	8.835
Loftyl - Abbott		
30 cpr 150 mg	24582	9.015
50 cpr 150 mg	24582	14.320
5 f 5 ml	24582/A	2.605
10 f 5 ml	24582/A	3.910
1 f 10 ml	24582/B	1.510
os gtt 15 ml	24582/C	4.990
os gtt 30 ml	24582/C	9.040
Neoclym - Poli		
30 cpr 200 mg	24570	14.760
Neuroton - Nuovo Con. San.		
iniett 5 f 2 ml 100 mg	24580	8.530
iniett 10 f 2 ml 100 mg	24580	16.450
iniett 3 f 2 ml 250 mg	24580/1	12.080
iniett 5 f 2 ml 250 mg	24580/1	19.575
iniett 2 f 3 ml 500 mg	24580/2	15.845
iniett 3 f 3 ml 500 mg	24580/2	23.415
iniett 5 f 3 ml 500 mg	24580/2	38.455
Nifedicor - Schiapparelli		
30 cps 10 mg	24608	6.800
50 cps 10 mg	24608	10.200
Nitrocor - Recordati		
ung 20 dosi c/applicatore	24558	4.595
ung 30 dosi c/applicatore	24558	6.255
ung 40 dosi c/applicatore	24558	7.840
ung 20 g c/siringa	24558	4.725
ung 30 g c/siringa	24558	6.470
ung 40 g c/siringa	24558	8.145
Nitrosigma - Sigma Tau		
ung 40 g c/cerotto	24583	7.900
Pressalolo - Damor		
30 cpr 100 mg	24567	8.035
50 cpr 100 mg	24567	12.840
30 cpr 200 mg	24567/1	14.975
50 cpr 200 mg	24567/1	24.360
Silepar - Ibirn		
40 cps 70 mg	24591	6.680
40 cps 140 mg	24591/1	10.500
Sintoclar - Pulitzer		
'100' im iv 5 f 2 ml	24563	8.790
'100' im iv 10 f 2 ml	24563	16.525
'250' im iv 2 f 2 ml	24563/1	8.275
'250' im iv 3 f 2 ml	24563/1	12.080
'250' im iv 5 f 2 ml	24563/1	19.575
'250' im iv 6 f 2 ml	24563/1	23.295
'500' im iv 3 f 3 ml	24563/2	23.415
'500' im iv 5 f 3 ml	24563/2	38.455
'1000' im iv 1 fl 4 ml	24563/3	15.500
Solcotrichovac - Italfarmaco		
1 f 0,5 ml	24571	10.015
3 f 0,5 ml	24571	28.180
Viruserol - Zyma		
pom 30 g	24406	12.630
Virusina - Dukron		
24 cps 500 mg	24616	13.785
40 cps 500 mg	24616	22.360
Zaditen - Sandoz		
30 cps	24574	6.275
scir 200 ml c/zucchero	24574/A	8.225
scir 200 ml s/zucchero	24574/B	8.545

	Numero di registrazione	Prezzo
Zomaxin - Cilag	—	—
10 cpr 50 mg	24564	2.150
20 cpr 50 mg	24564	3.515
30 cpr 50 mg	24564	4.770
10 cpr 100 mg	24564/1	3.270
20 cpr 100 mg	24564/1	5.790
30 cpr 100 mg	24564/1	8.155

ALLEGATO *C*

MODIFICHE DI SPECIALITÀ GIÀ REGISTRATE

	Numero di registrazione	Prezzo
Categorie	—	—
Antepsin - Baldacci		
grat 30 bust 1 g	22803/A	7.075
Bencef - Benvegna		
12 cpr 250 mg	24478/A	8.715
Ceporex - Glaxo		
5% scir linctus 100 ml	22086/C	6.525
Duplamox - ISF		
sosp est scir 40 g	23355/D	3.110
sosp est scir 60 g	23355/D	4.240
Enterostop - Schiapparelli		
bb scir 60 ml	12577/B	1.810
bb scir 100 ml	12577/B	2.215
Fosfotricina - Italfarmaco		
8 cpr 1 g	23321/D	17.000
12 cpr 1 g	23321/D	24.995
Lopresol - Ciba Geigy		
retard 28 cpr 200 mg	23610/A	12.100
Mecloderm - ICI		
pv asp 10 g	22839/B	1.315
pv asp 20 g	22839/B	2.215
pv asp 30 g	22839/B	3.045
5 ovuli	22839/C	2.330
15 ovuli	22839/C	5.655
Presdate - Scharper		
os gtt 30 ml	24186/B	7.070
Propiocina - Roussel M.		
12 cpr 500 mg	19391/B	2.895
Soldactone - SPA		
10 cpr 25 mg	23745/A	3.200
20 cpr 25 mg	23745/A	5.735
Viruxan - Sigma Tau		
20 bust 0,5 g	24055/B	12.855
retard 30 cpr 750 mg	24055/C	24.530
Vitasprint B12 - Poli		
complex os 10 fl	19219/C	4.465
Serie		
Bencef - Benvegna		
8 cpr 500 mg	24478/A1	11.220
Ceporex - Glaxo		
10% scir linctus 100 ml	22086/C1	10.895
Coalip - ISF		
4 f 2000 U + 4 f	11926/3	21.565
6 f 2000 U + 6 f	11926/3	31.100
Corticoliver - Pierrel		
'200' im 10 f liof + 10 f solv	22596/1	13.220
Cronassial - Fidia		
iniett 5 f 2 ml 20 mg	22915/2	27.500
iniett 1 fl 4 ml 100 mg	22915/3	27.300
Daicon - IBI		
30 discoidi 200 mg	23684/1	5.605,
Deca-Durabolin - Ravasini		
im 1 f 50 mg	17712/2	7.400
Epatocorten - Gibipharma		
'200' 6 f liof + 6 f	9774/3	7.865
'200' 10 f liof + 10 f	9774/3	11.970
Fosfotricina - Italfarmaco		
iv 1 fl 4 g	23321/B1	10.765
Gamibetal - ISF		
scir. 10% 200 ml	18866/B1	14.065
Riabal - IBI		
6 f 15 mg 2 ml	23544/1	2.570
Silliver - Abbott		
30 cpr 200 mg	23192/2	11.300
Sinkron - Ripari Gero		
iniett 1 fl 1 g 4 ml	24052/2	13.030
Soldactone - SPA		
10 cpr 50 mg	23745/A1	5.570
20 cpr 50 mg	23745/A1	10.290
10 cpr 100 mg	23745/A2	10.110
20 cpr 100 mg	23745/A2	19.195
Surrenovis - Parke Davis		
'vitaminico 200' 10 f 2 ml	12042/A2	10.770
Ulcosan - Dompè		
30 cpr 50 mg	24020/1	18.195
50 cpr 50 mg	24020/1	29.535
Vessel Due - Alfa Farm.		
20 cps 15 mg	22629/1	14.840
30 cps 15 mg	22629/1	21.715
50 cps 15 mg	22629/1	35.340
im iv 5 f 4 ml	22629/A1	9.350
im iv 10 f 4 ml	22629/A1	17.465
Viruxan - Sigma Tau		
20 bust 1 g	24055/B1	22.845

NUOVE CONFEZIONI

Calciparina - Italfarmaco		
10 f 0,5 ml + 10 siringhe	22579/2	29.630
Centelase - Scharper		
pom 30 g	16222/A	4.880
30 cpr 10 mg	16222/D	4.870
Legalon - IBI		
'70' 30 conf	22258/1	5.075
Modus - Scharper		
50 cps 100 mg	21437/A	9.215
Sinkron - Ripari Gero		
iniett 5 f 500 mg 4 ml	24052	31.120
Tonogen - ABC		
os 30 fl 10 ml	21229/1	7.755

MODIFICHE DI COMPOSIZIONE

Asman Valeas spray - Valeas		
fl 10 ml	17411	2.000
Asmarectal - Serpero		
ad 10 supp	9261	1.510
bb 10 supp	9261/1	1.315
Enterostop - Schiapparelli		
8 cpr	12577	1.220
10 cpr	12577	1.365
20 cpr	12577	2.175
Hepatos - Proter		
B12 scir 175 g	1250/A	2.355
B12 24 cps	1250/B	1.520
B12 48 cps	1250/B	2.630

	Numero di registrazione	Prezzo
	—	—
MODIFICA COMPOSIZIONE E CONFEZIONE		
Hepatos - Proter		
scir 200 g	1250	1.750
MODIFICA COMPOSIZIONE E FORMA FARMACEUTICA		
Tonogen - ABC		
os 10 fl 10 ml	21229/1	3.820
MODIFICHE ECCIPIENTI E FORMA FARMACEUTICA		
Propiocina - Roussel M.		
12 cpr 250 mg	19391	2.020
Synchrodyn 1-17 - Hoechst		
2 f 0,1 mg 1 ml	24277	5.610
2 f 0,2 mg 1 ml	24277/1	7.010
MODIFICA DI FORMA FARMACEUTICA, CONFEZIONE		
Tantum verde - Angelini		
nebulizzatore 30 ml	22088/A	2.800

(1819)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 27 gennaio 1982) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n 98 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 27 marzo 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 e fino all'entrata in vigore del primo piano sanitario nazionale, è sospesa:

a) l'erogazione dell'assistenza sanitaria integrativa prevista dall'articolo 5, lettera *e*), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, fatte salve:

1) le prestazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del ciclo di cura;

2) le prestazioni in atto per i cittadini che abbiano dichiarato, nell'anno precedente, un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF non superiore a L. 4.000.000, o appartengano a famiglia i cui componenti, compreso l'assistito, abbiano dichiarato, in detto anno, redditi imponibili ai fini dell'IRPEF per un importo complessivo non superiore a L. 3.600.000, aumentato di L. 500.000 per ogni componente, oltre il dichiarante. Per la determinazione dei predetti limiti massimi di reddito, da ciascun reddito di lavoro dipendente e di pensione si deduce la somma annua di L. 2.280.000 o quella minore fino a concorrenza del reddito medesimo;

3) le prestazioni idrotermali;

4) le prestazioni previste dai commi terzo e quarto dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

5) le prestazioni ortopediche e protesiche nei limiti e con le modalità *indicati* con decreto del Ministro della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale. Fino all'emanazione di tale decreto le prestazioni predette sono assicurate nei limiti e con le modalità vigenti.

Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro il 30 giugno 1982, sentito il Consiglio sanitario nazionale, determina le forme morbose per le quali sono concedibili i prodotti dietetici e le relative modalità di erogazione.

E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 8-*ter* del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, sono garantite dalle unità sanitarie locali ai sensi del primo comma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale.

Le prestazioni di cui all'alinea precedente, previste a favore degli assicurati all'INPS e all'INAIL, sono garantite, sino all'approvazione del piano sanitario nazionale, secondo le condizioni e con le modalità vigenti presso gli enti stessi. L'onere per le prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali è a carico delle competenti gestioni previdenziali.

Con decreto del Ministro della sanità, sentiti l'INPS e l'INAIL, sono annualmente emanate le disposizioni necessarie per il coordinamento dell'attività sanitaria e amministrativa ai fini della erogazione delle prestazioni, anche economiche accessorie, di cui all'alinea precedente.

Per il 1982, il versamento al bilancio dello Stato previsto a carico dell'INPS e dell'INAIL dall'articolo 69, primo comma, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è elevato del 16 per cento rispetto a quello previsto per il 1981 dal secondo comma dell'articolo 8-*ter* del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito nella legge 27 giugno 1981, n. 331.

Per le cure idrotermali, elioterapiche e climatiche non è consentita la concessione di congedi straordinari;

b) l'erogazione delle visite occasionali previste dallo articolo 26 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale e dall'articolo 27 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981. L'onere per le prestazioni suddette è a carico dei richiedenti e i relativi onorari non possono essere superiori alle somme indicate nei richiamati accordi.

Resta ferma l'erogazione delle visite occasionali *nei casi di primo intervento per infortuni sul lavoro, nonché di quelle* a favore degli assistiti, temporaneamente in Italia, che siano a carico di istituzioni estere in base a convenzioni internazionali.

Nulla è innovato per quanto riguarda il diritto di accesso ai servizi di cui al quarto comma dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, *ivi compresi quelli di guardia medica festiva e notturna e quelli stagionali di assistenza ai villeggianti previsti dagli accordi nazio-*

nali nelle località turistiche. E' consentito, tuttavia, il rimborso della spesa sostenuta, da richiedersi alla unità sanitaria locale di appartenenza, da parte di:

a) *minori degli anni dodici;*

b) *cittadini di età superiore agli anni sessanta;*

c) *lavoratori e studenti dimoranti, per ragioni connesse all'attività lavorativa è di studio, fuori dal proprio domicilio;*

d) *cittadini portatori di* handicaps *il cui grado di menomazione è superiore all'ottanta per cento ai fini dell'attività lavorativa.*

Art. 2.

Restano salve le prestazioni già erogate o in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(1882)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di giurisprudenza:
diritto civile.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di magistero:
storia dell'arte contemporanea.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina veterinaria:
anatomia veterinaria sistematica e comparata I.

UNIVERSITA DI NAPOLI

Facoltà di giurisprudenza:
1) istituzioni di diritto pubblico;
2) filosofia del diritto;
3) filosofia del diritto.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di medicina e chirurgia:
1) biologia generale applicata agli studi medici;
2) chimica;
3) fisica medica.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica ostetrica e ginecologica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1883)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Barre Italia, con sede in Firenze e stabilimento in Torbole Casaglia (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 maggio 1981 all'8 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale del 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferange di Bucine-Levane (Arezzo) è prolungata al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.P. con sede in Milano e stabilimento in Cene (Bergamo) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 agosto 1981 al 27 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 3 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sp.a. Carello Industriale di Torino è prolungata al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale del 16 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sterzi con sede in Milano e stabilimento in Crevacure (Varese) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 aprile 1981 all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sige Elettromeccanica - stabilimento di Marcianise (Caserta) è prolungata al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Domizia S.p.a. con sede e stabilimento in Roma è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. Sirem S.r.l. di Roma è prolungata al 28 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. Sirem S.r.l. di Roma è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.T. Industria Stampaggi Torino di Beinasco (Torino) è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Visea di Frosinone è prolungata al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Visea di Frosinone è prolungata al 21 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1873)

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Interfan in liquidazione, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Marzolli & C., sede e stabilimento di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1981 al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede in Milano e stabilimento in Novara, è prolungata al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede in Milano e stabilimento in Novara, è prolungata al 21 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano, stabilimento in Pavia, è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano, stabilimento in Pavia, è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Ceriano Laghetto (Milano), è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento in Varedo (Milano), è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, sede di Milano, è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnopolimeri, con sede e stabilimento in Ceriano Laghetto (Milano), è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Subalpine, con sede e stabilimento in Mondovì (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 gennaio 1982 al 10 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1885)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore legno operanti in provincia di Catania, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore legno operanti in provincia di Catania, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore legno operanti in provincia di Catania, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore legno operanti in provincia di Catania, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 3 marzò 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni maglieria operanti nel comune di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni maglieria operanti nel comune di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni maglieria operanti nel comune di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Vita Mayer di Ceprano (Frosinone), e prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Vita Mayer di Ceprano (Frosinone), e prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeirale 5 marzo 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Saim-Leterizi di Petruro Irpino (Avellino), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1982, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Medital S.r.l. di Pomezia, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Medital S.r.l. di Pomezia, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Medital S.r.l. di Pomezia, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Medital S.r.l. di Pomezia, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore maglificio e abbigliamento operanti in provincia di Livorno, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore imballaggi operanti nel comune di S. Vito al Tagliamento (Pordenone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Omita S.p.a. di Albate (Como), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Tomassi Mobili, con sede legale in Sora, stabilimenti di Sora e Broccostella (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Tomassi Mobili, con sede legale in Sora, stabilimenti di Sora e Broccostella (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1982, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di S. Giovanni Bianco (Bergamo), il periodo

di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1982, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore chimico operanti nel comune di Ravenna, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore cemento amianto operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

(1874)

Provvedimento concernente il trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano e stabilimento di Fiume Veneto.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1982 viene disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Fiume Veneto (Pordenone), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1982.

(1824)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Casal di Principe

Con decreto interministeriale 16 marzo 1982, n. 76, sono stati trasferiti dal demanio pubblico, ramo Difesa (Aeronautica) tra i beni patrimoniali dello Stato, il terreno e il sovrastante manufatto adibito ad armadio telefonico, siti nel comune di Casal di Principe (Caserta), località Spirito Santo, riportati nel catasto del predetto comune alla partita 600, foglio di mappa n. 1, particella n. 84, della superficie totale di mq 100.

(1865)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un artifizio pirotecnico denominato « Spring Butterflies-farfalline »

Con decreto ministeriale 27 marzo 1982, n. 10.00056/XV.J.5, l'artificio pirotecnico denominato « Spring Butterflies-farfalline » importato dalla Repubblica federale di Germania, è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritto nella categoria V, gruppo C, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(1768)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ravenna

Con decreto 9 febbraio 1982, n. 71641, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di mq 600, riportato in catasto al comune di Ravenna al foglio 23, mappale 86.

(1794)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Piacenza, Gossolengo, Locri, San Giorgio della Richinvelda, Ameglia e Aci Catena.

Con decreto 25 febbraio 1982, n. 2247, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni estromessi dall'alveo del fiume Trebbia, segnati nel catasto del comune di Piacenza al foglio n. 51, mappali 5 (Ha 17.83.00); e 8 (Ha 0,36.90); al foglio n. 42, mappale 26 (Ha 4.41.60) e nel catasto del comune di Gossolengo al foglio 1, mappale 2 (Ha 1.72.00) della superficie complessiva di Ha 24.33.50 ed indicati nella planimetria rilasciata il 10 marzo 1979 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza, con allegata relazione tecnica 24 marzo 1979, dello stesso ufficio tecnico erariale, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 26 febbraio 1982, n. 138, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in destra del torrente Novito, in comune di Locri (Reggio Calabria), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5, mappale 57, della superficie di mq 1670, ed indicato nella planimetria, rilasciata il 16 ottobre 1967 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 26 febbraio 1982, n. 2639, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo « Roggia dei Molini », in comune di San Giorgio della Richinvelda (Pordenone), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 9, mappale 163/a/½, della superficie di mq 870, ed indicato nella planimetria, rilasciata il 13 luglio 1981, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 26 febbraio 1982, n. 2676, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'area demaniale sulla quale insite la terrazza ubicata in zona dell'alveo del fiume Magra, in comune di Ameglia (La Spezia), segnata nel nuovo catasto dei terreni del comune medesimo al foglio n. 23, mappale 777, della superficie di mq 178, ed indicato nella planimetria, rilasciata il 3 settembre 1981, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 26 febbraio 1982, n. 121, del Ministro de lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno facente parte del torrente « Lavinaro » (localmente denominato Lavinaio) in comune di Aci Catena (Catania), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1, senza particella, della superficie di mq 1635, ed indicato nell'estratto di mappa, rilasciato l'11 gennaio 1980, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Catania, che fa parte integrante del citato decreto.

(1750 a 1754)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 68

Corso dei cambi del 7 aprile 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1323,55	1323,55	1323,50	1323,55	1323,50	1323,50	1323,45	1323,55	1323,55	1323,55
Dollaro canadese	1076,50	1076,50	1076 —	1076,50	1076 —	1076,45	1076,20	1076,50	1076,50	1076,50
Marco germanico	549,89	549,89	550 —	549,89	549,75	549,90	550 —	549,89	549,89	549,90
Fiorino olandese	495,66	495,66	495,50	495,66	495,45	495,65	495,80	495,66	495,66	495,65
Franco belga	29,109	29,109	29,15	29,109	29,10	29,10	29,10	29,109	29,109	29,10
Franco francese	211,34	211,34	211,50	211,34	211,25	211,35	211,28	211,34	211,34	211,35
Lira sterlina	2328,70	2328,70	2332 —	2328,70	2333 —	2328,65	2329,50	2328,70	2328,70	2328,70
Lira irlandese	1902,70	1902,70	1902 —	1902,70	1904 —	—	1906,50	1902,70	1902,70	—
Corona danese	161,37	161,37	161,40	161,37	161,30	161,35	161,61	161,37	161,37	161,35
Corona norvegese	216,89	216,89	216,75	216,89	216,60	216,90	217,25	216,89	216,89	216,90
Corona svedese	222,75	222,75	222,75	222,75	222,80	222,70	222,60	222,75	222,75	222,75
Franco svizzero	676,17	676,17	675,50	676,17	676,50	676,15	676,75	676,17	676,17	676,15
Scellino austriaco	78,321	78,321	78,33	78,321	78,35	78,20	78,193	78,321	78,321	78,30
Escudo portoghese	18,49	18,49	18,50	18,49	18,40	18,50	18,90	18,49	18,49	18,50
Peseta spagnola	12,395	12,395	12,40	12,395	12,40	12,90	12,4050	12,395	12,395	12,40
Yen giapponese	5,388	5,388	5,41	5,388	5,35	5,88	5,3850	5,388	5,388	5,38
E.C.U.	1316,32	1316,32	—	1316,32	—	—	1315,32	1316,32	1316,32	—

Media dei titoli del 7 aprile 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	42,375
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,825
» 5,50 % » » 1968-83	92,025
» 5,50 % » » 1969-84	84,250
» 6 % » » 1970-85	79,400
» 6 % » » 1971-86	76,550
» 6 % » » 1972-87	78,400
» 9 % » » 1975-90	76,100
» 9 % » » 1976-91	69,650
» 10 % » » 1977-92	68,775
» 12 % (Beni Esteri 1980)	63,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63,200
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	86,950
» » » Ind. 1- 5-1979/82	99,800
» » » » 1- 5-1980/82	99,825
» » » » 1- 6-1980/82	99,700
» » » » 1- 7-1979/82	99,900
» » » » 1- 7-1980/82	99,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82	99,900
» » » » 1-10-1979/82	99,825
» » » » 1-10-1980/82	99,900
» » » » 1-12-1980/82	99,950
» » » » 1- 1-1980/83	99,975
» » » » 1-10-1980/83	99,800
» » » » 1- 9-1981/83	99,725
» » » » 1-10-1981/83	99,725
» » » » 1- 3-1981/84	99,450
» » » » 1- 4-1981/84	98,725
» » » » 1- 6-1981/84	99,300
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	97,525
» » » 18 % 1- 7-1983	99,925
» » » 12 % 1-10-1983	90,675
» » » 12 % 1- 1-1984	89,375
» » » 12 % 1- 4-1984	88,125
» » » 12 % 1-10-1984	86,825
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 aprile 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1323,50
Dollaro canadese	1076,35
Marco germanico	549,945
Fiorino olandese	495,73
Franco belga	29,104
Franco francese	211,310
Lira sterlina	2329,1
Lira irlandese	1904,6
Corona danese	161,49
Corona norvegese	217,070
Corona svedese	222,675
Franco svizzero	675,96
Scellino austriaco	78,257
Escudo portoghese	18,695
Peseta spagnola	12,40
Yen giapponese	5,386
E.C.U.	1315,32

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 69

Corso dei cambi dell'8 aprile 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	1329,800	1329,800	1329,75	1329,800	1329,75	1329,75	1329,700	1329,800	1329,800	—
Dollaro canadese .	1079,80	1079,80	1079 —	1079,80	1081 —	1079,75	1082 —	1079,80	1079,80	—
Marco germanico .	549,710	549,710	549,50	549,710	549,70	549,70	549,900	549,710	549,710	—
Fiorino olandese	495,900	495,900	496,50	495,900	496,25	495,85	496,300	495,900	495,900	—
Franco belga .	29,075	29,075	29,10	29,075	29,10	29,10	290,95	29,075	29,075	—
Franco francese	210,940	210,940	210,85	210,940	210,80	210,95	211,050	210,940	210,940	—
Lira sterlina .	2337,600	2337,600	2339 —	2337,600	2335 —	2337,60	2338,500	2337,600	2337,600	—
Lira irlandese	1901,800	1901,800	1902 —	1901,800	1899 —	—	1900 —	1901,800	1901,800	—
Corona danese	161,600	161,600	161,60	161,600	162 —	161,55	161 —	161,600	161,600	—
Corona norvegese . .	217,700	217,700	216,65	217,700	217,40	217,65	218 —	217,700	217,700	—
Corona svedese .	223,320	223,320	222,75	223,320	223,30	223 —	223,800	223,320	223,320	—
Franco svizzero .	672,440	672,440	672,40	672,440	671,70	672,45	673,100	672,440	672,440	—
Scellino austriaco	78,280	78,280	78,30	78,280	78,25	78,30	78,330	78,280	78,280	—
Escudo portoghese . .	18 —	18 —	18,50	18 —	18,35	18 —	18,700	18 —	18 —	—
Peseta spagnola .	12,440	12,440	12,42	12,440	12,40	12,45	12,449	12,440	12,440	—
Yen giapponese .	5,363	5,363	5,37	5,363	5,35	5,36	5,354	5,363	5,363	—
E.C.U. .	1315,730	1315,730	—	1315,730	—	—	1315,730	1315,730	1315,730	—

Media dei titoli dell'8 aprile 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 . .	42,375
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	95,825
» 5,50 % » » 1968-83 .	92,025
» 5,50 % » » 1969-84 .	84,250
» 6 % » » 1970-85 .	79,400
» 6 % » » 1971-86 .	76,550
» 6 % » » 1972-87 .	78,400
» 9 % » » 1975-90 .	76,100
» 9 % » » 1976-91 .	69,775
» 10 % » » 1977-92 .	76,650
» 12 % (Beni Esteri 1980)	68,775
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63,200
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	86,950
» » » Ind. 1- 5-1979/82 .	99,800
» » » » 1- 5-1980/82 .	99,825
» » » » 1- 6-1980/82 .	99,700
» » » » 1- 7-1979/82 .	99,900
» » » » 1- 7-1980/82 .	99,990
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82 .	99,825
» » » » 1-10-1979/82 .	99,900
» » » » 1-10-1980/82 .	99,875
» » » » 1-12-1980/82 .	99,950
» » » » 1- 1-1980/83 .	99,975
» » » » 1-10-1980/83 .	99,800
» » » » 1- 9-1981/83 .	99,725
» » » » 1-10-1981/83 .	99,850
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,450
» » » » 1- 4-1981/84 .	99,725
» » » » 1- 6-1981/84 .	99,300
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983 .	97,525
» » » 18 % 1- 7-1983 .	90,675
» » » 12 % 1-10-1983 .	99,925
» » » 12 % 1- 1-1984 .	89,355
» » » 12 % 1- 4-1984 .	88,125
» » » 12 % 1-10-1984 .	86,825
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	81,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 aprile 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1329,750
Dollaro canadese .	1080,800
Marco germanico . .	549,805
Fiorino olandese . .	496,100
Franco belga . . .	29,085
Franco francese	210,995
Lira sterlina	2338,050
Lira irlandese	1900,900
Corona danese .	161,705
Corona norvegese . .	217,850
Corona svedese	223,560
Franco svizzero . . .	672,770
Scellino austriaco . . .	78,305
Escudo portoghese	18,350
Peseta spagnola	12,440
Yen giapponese	5,358
E.C.U.	1315,730

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi, per titoli, per la nomina dei segretari generali di classe 1ª/B

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali dei comuni di Grosseto, Savona, Avezzano (L'Aquila) e Cologno Monzese (Milano) della classe 1ª/*B*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari titolari;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali dei comuni di Grosseto, Savona, Avezzano (L'Aquila) e Cologno Monzese (Milano) della classe 1ª/*B*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere i segretari comunali generali di 1ª e 2ª classe, i segretari provinciali e i vice segretari dei comuni e delle province in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per partecipare ai predetti concorsi i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno — Direzione generale dell'Amministrazione civile — *non oltre il* 10 *giugno* 1982 distinte domande corredate dalla ricevuta di versamento, a mezzo vaglia postale, della tassa di concorso di L. 5.000 (cinquemila) a favore dell'Amministrazione comunale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai sensi della nota marginale dell'art. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le domande dei candidati segretari comunali e provinciali sono esenti da bollo.

Le domande dei vice segretari vanno invece redatte in competente carta da bollo.

Sono in ogni caso soggetti a bollo tutti i documenti prodotti a corredo della domanda.

Art. 5.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, allegando una distinta dei titoli stessi in duplice copia.

I candidati vice segretari comunali o provinciali devono produrre inoltre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei diplomi di laurea indicati dall'art. 1, quarto comma, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e di qualunque altro diploma di laurea dichiarato per legge equipollente.

La firma in calce alla domanda dei candidati vice segretari deve essere autenticata da notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale fra quelli indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

I candidati che abbiano partecipato ai concorsi per la nomina a segretario generale della classe 1ª/*A* e 1ª/*B*, a segretario generale di 2ª classe, nonché ai concorsi per trasferimento a sedi della classe 2ª indetti in precedenza, potranno astenersi dell'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo all'istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altra amministrazione che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 8 aprile 1982

p. *Il Ministro*: CORDER

(1894)

REGIONE PIEMONTE

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 33, IN NICHELINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di medico della 1ª qualifica professionale (ex istituto mutualistico);

un posto di aiuto psichiatra (ex ente provincia);

un posto di farmacista della 1ª qualifica professionale (ex istituto mutualistico).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Nichelino (Torino).

(262/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 99 del 10 aprile 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

A.T.A.M. - Azienda Trasporti Automobilistici Municipali, in Arezzo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di direttore.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 18 *- Riviera del Brenta*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capotecnico di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in Roma: Concorsi pubblici, per esami, a posti di assistente (ruolo amministrativo) e di assistente tecnico (ruolo tecnico).

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1982, n. **14**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 10 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 61, ultimo comma, dello statuto e dell'art. 28 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, ad esercitare provvisoriamente, fino al 31 marzo 1982, il bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982 secondo gli elaborati contabili concernenti detto esercizio finanziario, con le disposizioni e modalità previste nel relativo progetto di legge all'esame del consiglio regionale.

L'autorizzazione è estesa al bilancio dell'ERSA (Ente regionale di sviluppo agricolo), allegato a quello regionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 gennaio 1982

NENNA D'ANTONIO

(1570)

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1982, n. **15**.

Modifiche ed integrazioni di norme vigenti in materia di lavori pubblici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 10 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 15 della legge regionale 23 novembre 1977, n. 67, recante norme per l'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica in attuazione della legge 5 agosto 1975, n. 412, è modificato come segue:

Per la realizzazione dei programmi di cui all'art. 2 della legge 5 agosto 1975, n. 412, la giunta regionale assume impegni di spesa a norma dell'art. 6 della medesima legge, fino alla concorrenza dello stanziamento assegnato alla Regione per ciascuno dei trienni cui si riferisce il programma.

Contestualmente all'impegno di spesa di cui al precedente comma, la giunta regionale dispone l'accreditamento dei fondi relativi a singoli progetti finanziati a favore degli enti delegati.

Per la concessione di acconti agli esecutori delle opere, da parte dei predetti enti, si applicano le disposizioni dell'art. 10 della legge regionale 11 settembre 1979, n. 43.

Art. 2.

L'art. 17 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 35, recante norme per l'applicazione della legge 19 gennaio 1979, n. 17, titolo VI, articoli 22 e 23, concernenti eventi alluvionali del 19-20 ottobre 1978 in provincia di Teramo, è modificato come segue:

« Contestualmente all'impegno di spesa di cui al precedente art. 9 la giunta regionale dispone l'accreditamento dei fondi a favore degli enti delegati con le modalità stabilite dal successivo art. 18 ».

Per la concessione di acconti agli esecutori delle opere, da parte dei predetti enti, si applicano le disposizioni dell'art. 10 della legge regionale 11 settembre 1979, n. 43.

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 30 maggio 1974, n. 19, relativa al « finanziamento dell'edilizia scolastica minore » è sostituito dal seguente:

Per il finanziamento delle opere di cui agli articoli precedenti, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 11 settembre 1979, n. 43, in ordine agli impegni di spesa, all'accreditamento di fondi agli enti interessati, alle anticipazioni a favore degli esecutori, da parte degli enti medesimi, nonché alla rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 4.

La normativa e le procedure previste dalla legge regionale 11 settembre 1979, n. 43, con le modifiche apportatevi dalla legge regionale 23 gennaio 1981, n. 2, trovano applicazione fino all'entrata in vigore delle leggi regionali, in corso di elaborazione, con le quali si provvede alla definitiva disciplina delle materie dei lavori pubblici.

In tale arco di tempo, la normativa e le procedure di cui al precedente comma si applicano anche alle opere pubbliche che, sebbene non contemplate dalle norme richiamate nella presente legge, siano eseguite dagli enti pubblici con il finanziamento o il contributo finanziario della Regione.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni legislative regolamentari incompatibili con quella della presente legge.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 11 febbraio 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1982, n. **16**.

Modifica alla legge regionale 24 gennaio 1980, n. 8 « Modifiche della legge regionale 25 ottobre 1977, n. 63, concernente norme sulle tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 10 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 14 della legge regionale 24 gennaio 1980, n. 8, viene modificato come segue:

« Le agevolazioni previste dal precedente art. 11 si applicano alle concessioni non ancora rilasciate e per quelle che saranno rilasciate fino alla data del 31 dicembre 1983 ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 11 febbraio 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1982, n. **17.**

Modifica alla legge regionale concernente « Interventi straordinari della regione in favore degli sfrattati ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 10 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale concernente « Interventi straordinari della Regione in favore degli sfrattati » approvata dal consiglio regionale il 4 novembre 1981, all'art. 2 è aggiunto il seguente comma:

« I nuclei familiari interessati potranno beneficiare delle provvidenze di cui al comma precedente, solo nel caso che il provvedimento di rilascio non sia stato motivato da morosità del conduttore o se la stessa sia stata sanata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

L'ultimo comma dell'art. 6 è così sostituito: « Il prezzo d'acquisto è determinato in base ad una valutazione dell'ufficio tecnico erariale, o dall'organo tecnico comunale, ovvero, nei casi d'urgenza, in base ad una perizia giurata resa da perito iscritto negli appositi albi ».

Il prezzo di cui al precedente comma in ogni caso non può superare il valore locativo dell'alloggio, calcolato con i criteri previsti dall'art. 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 50 per cento.

All'art. 7 il secondo comma è soppresso.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 11 febbraio 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1982, n. **18.**

Prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura per l'annata agraria 1981-82.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 10 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Scopo e durata del prestito

Sui prestiti fino a dodici mesi per la conduzione delle aziende agricole singole o associate e per la utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici da

parte di cooperative e loro consorzi, può essere concesso il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti effettuati, nell'annata agraria 1981-82, con decorrenza dal 1° novembre 1981, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario.

Art. 2.
Beneficiari e preferenze

I prestiti sono accordati, fino alla concorrenza dell'80 % delle disponibilità regionali di cui all'art. 7 della presente legge, ai coltivatori diretti, singoli o associati, ai coloni, mezzadri compartecipanti e affittuari coltivatori diretti, e alle cooperative agricole e loro consorzi e, per il restante 20 %, agli altri imprenditori agricoli, per i quali la misura del prestito non può superare il limite massimo di 150 milioni.

L'importo del prestito per le aziende agricole è ragguagliato all'ettarocoltura e al numero dei capi adulti allevati in azienda; per le cooperative agricole e loro consorzi, il prestito è rapportato all'entità del prodotto conferito e lavorato.

Art. 3.
Procedure per le domande di prestito

Le domande di prestito devono essere presentate all'istituto od ente abilitati ad esercitare il credito agrario.

Per le domande di prestito di importo superiore ai 10 milioni per azienda singola, e 40 milioni per le cooperative e loro consorzi, dovrà richiedersi il preventivo parere del competente ufficio del settore agricoltura.

Art. 4.
Concorso nel pagamento degli interessi

Il concorso regionale sui prestiti di cui all'art. 1, è determinato con le modalità stabilite dalla legge regionale 25 agosto 1978 n. 49, in relazione al tasso massimo di riferimento fissato periodicamente con decreto interministeriale.

Le operazioni di prestito sono effettuate con le norme di cui agli articoli 10 e 11 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Il concorso della Regione negli interessi per dette operazioni, calcolato in conformità a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, è corrisposto agli istituti ed enti per semestralità od annualità.

Art. 5.
Riparto delle somme fra gli istituti ed enti

Al riparto delle somme fra gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, si provvede con delibera della giunta regionale, sulla base delle domande ricevute ed accolte.

Alla liquidazione del concorso regionale, nei limiti delle assegnazioni disposte a favore di ciascun istituto ed ente autorizzato, si provvede con deliberazione della giunta regionale sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto od ente finanziatore, muniti del visto del collegio sindacale, rimanendo l'istituto od ente medesimo responsabile dell'impiego delle somme erogate.

Art. 6.
Fondo interbancario di garanzia

I prestiti di cui al primo articolo della presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e sono regolati dalle norme vigenti in materia di credito agrario ed, in particolare, da quelle previste a carico dei beneficiari che impiegano in tutto o in parte la somma ricevuta in prestito per scopi diversi da quello per i quali è stato concesso.

Art. 7.
Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1982, in lire 6.000 milioni, si provvede con le assegnazioni provenienti dallo Stato ai sensi della legge 1° agosto 1981, n. 423 « Interventi per l'agricoltura ».

Art. 8.
Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 febbraio 1982

NENNA D'ANTONIO

(1571)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1982, n. **16.**

Contributi in favore del « Fondo rischi » dei consorzi provinciali di garanzia fidi fra le imprese artigiane e le cooperative tra imprese artigiane della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 25 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dal capo I della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei consorzi provinciali di garanzia fidi fra imprese artigiane e cooperative tra imprese artigiane della Regione al fine di integrare il « Fondo rischi » costituito presso i consorzi medesimi a garanzia delle operazioni di credito a breve termine.

Per le finalità previste dal comma precedente è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'esercizio 1982.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI - viene istituito il cap. 7793 con la denominazione « Contributi ai consorzi provinciali di garanzia fidi fra imprese artigiane e cooperative tra imprese artigiane per l'integrazione dei loro fondo rischi » e con lo stanziamento di lire 600 milioni per l'esercizio 1982.

Al predetto onere di lire 600 milioni si provvede come segue:

per lire 100 milioni mediante la maggiore entrata di pari importo prevista sul cap. 701 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 100 milioni per l'esercizio 1982;

per le restanti lire 500 milioni mediante accertamento della maggior entrata di pari importo sul cap. 802 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l'esercizio 1982.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 25 febbraio 1982

COMELLI

(1395)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821010)